STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 85

Trattamento economico conseguente a promozione

In caso di promozione viene attribuito, nella nuova qualifica, lo stipendio di importo immediatamente superiore a quello spettante al momento dell'avanzamento. Ai dipendenti promossi il tempo decorso dall'ultimo aumento di stipendio nella qualifica di provenienza e' da computarsi nella nuova qualifica ai soli fini del conferimento dello stipendio piu' favorevole rispetto a quello che si sarebbe determinato per normale progressione nella qualifica di provenienza, salvo a tener conto degli eventuali prolungamenti di cui al precedente art. 60.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	V — Avanzamenti del personale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-85-trattamento-economico-conseguente-a-promozione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it